

STATUTO SAI CISAL

Sindacato Autonomo Inquilini appartenete alla CISAL

approvato in Roma in data 25 ottobre 1994 in sede di costituzione del SAI CISAL per atto del notaio dott. Alberto Abruzzese, registrato in Roma - Atti pubblici - il 3 novembre 1994, così come modificato in data 28 novembre 2019 con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale

STATUTO

TITOLO I

(Costituzione – Scopi – Associati – Organi)

Articolo 1

Il SAI - sindacato autonomo inquilini - associa cittadini italiani e stranieri nelle loro qualità di locatari di abitazione, sia di prima casa che di successive o di qualunque altro immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, nonché tutti coloro che utilizzino immobili a qualunque titolo.

Il Sindacato è fondato sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici quali risultano dalla Costituzione Italiana e dalle altre Leggi dello Stato.

Articolo 2

Il Sindacato è appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori C.I.S.A.L. ed ha sede in Roma.

Articolo 3

Il Sai Cisl è indipendente dai partiti politici e relative correnti od influenze, nonché da ogni altra estranea ingerenza.

Articolo 4

Il Sindacato ha come attività primaria e fondamentale la tutela in tutte le sedi, su tutto il territorio nazionale, degli inquilini di immobili e fornisce assistenza in fase di stipulazione dei contratti di locazione, curando l'organizzazione dei servizi necessari.

Il SAI promuove ed organizza dibattiti e incontri con le Istituzioni e le Associazioni dei proprietari per ricercare soluzioni condivise alla gravi problematiche che caratterizzano il costo delle affitti degli immobili nelle grandi città e, più in generale, su tutto il territorio nazionale, sia per i lavoratori ed i pensionati che per gli studenti.

Articolo 5

La qualifica di iscritto si acquista all'atto del ritiro della tessera.

La tessera del SAI CISAL verrà rilasciata dopo la sottoscrizione della delega sindacale e comunque quest'ultima fa comunque fede dell'iscrizione che durerà un anno dalla data del versamento della quota.



La quota associativa deve essere versata esclusivamente al Sai Cisal nazionale cui deve essere trasmessa la delega.

L'entità delle quote di spettanza delle Sedi Provinciali e delle Sedi Comunali verrà determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento che sarà obbligatorio per tutte le strutture che operano sul territorio nazionale.

Articolo 6

L'associato:

- a) ha il diritto all'assistenza sindacale;
- b) ha il dovere di corrispondere la quota associativa, di osservare le disposizioni statutarie e le altre delibere degli Organi Direttivi.

Si perde la qualifica di associato per espulsione, per dimissioni o morosità.

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Segretario Generale
- la Segreteria Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Segreterie Provinciali
- le Segreterie Comunali

Articolo 8

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi Organi competenti.

Le decisioni degli Organi Direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta di anche uno solo dei componenti di tali Organi, essere assunte mediante voto segreto e diretto.

TITOLO II

(Il Congresso)

Articolo 9

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del SAI CISAL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori dovrà essere, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, diramato alle Segreterie Provinciali e Comunali almeno due mesi prima della data stabilita per il Congresso.

Articolo 10

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text or a logo. The signature appears to be 'A. C.' or similar.

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali e Comunali.
La percentuale dei partecipanti sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al numero degli associati in regola con i contributi almeno un mese precedente la data di convocazione del Congresso.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano al Congresso di diritto. Essi, per quanto riguarda le questioni concernenti la loro gestione, non intervengono alle votazioni. Partecipano, altresì, al Congresso i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri con voto consultivo.

Articolo 11

Il SAI CISAL, per la sua natura di sindacato inquilini, non partecipa con i suoi Dirigenti ad alcun Organo Confederale nazionale o periferico per evitare duplicazioni di partecipazione. Pertanto tutte le cariche sociali del SAI non sono incompatibili con cariche già rivestite ad altro titolo in organismi confederali e federali nazionali e/o periferici.

Peraltro il SAI CISAL può, su invito della Segreteria Generale Confederale, presentare proposte e documenti attinenti le tematiche della casa e delle locazioni commerciali al fine di condividerle con i Delegati del Congresso Nazionale.

Articolo 12

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti all'Associazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti al Congresso.

Articolo 13

Spetta al Congresso;


- a) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- c) eleggere il Collegio dei Probiviri anche tra gli iscritti alla Cisal non appartenenti all'Associazione;
- d) fissare le direttive relative all'attività dell'Associazione;
- e) modificare lo Statuto, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti al Congresso.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli associati.

TITOLO III (Il Consiglio Direttivo Nazionale)

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo Organo Deliberante fra un Congresso e l'altro. Esso è composto dai componenti eletti dal Congresso.



Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, fermo restando che va garantita comunque la prevalenza del numero dei componenti non presenti nella segreteria.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e almeno una volta ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o ogni qualvolta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 15

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) eleggere il Segretario Generale e i componenti della Segreteria Generale;
- b) impartire direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
- c) deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative;
- d) fissare le quote di tesseramento ed i contributi mensili;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) apportare eventuali modifiche statutarie, qualora ritenga le stesse urgenti e necessarie per il corretto funzionamento del sindacato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora il numero dei componenti la Segreteria Generale sia inferiore a 3 o quello dei componenti del Consiglio Direttivo sia inferiore a 7, potrà procedere ad integrare gli organi attraverso cooptazione. La votazione dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le delibere, compresa quella di cui punto f) del comma 1) del presente articolo, dovranno essere ratificate nel primo Congresso successivo alla decisione.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale, e in sua assenza, dal Segretario più anziano.

Articolo 17

Le riunioni sono valide, in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in seconda convocazione, se sono presenti almeno 1/3 degli stessi.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 18

Per ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale.

TITOLO IV (La Segreteria Generale)

Articolo 19

La Segreteria Generale rappresenta l'Associazione ed è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, dei



[Handwritten signatures]

quali fa parte il Segretario Generale. Essa attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale, curando altresì i collegamenti con la Segreteria Generale della C.I.S.A.L. e con le Segreterie Provinciali e Comunali e con i Coordinatori Regionali.

Provvede, altresì, al funzionamento di tutti i servizi ed uffici e delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività.

E' competente a deliberare la gestione Commissariale del Coordinatore Regionale e delle Segreterie provinciali e comunali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto, o quando venga accertata una carenza nell'attività sindacale, organizzativa e amministrativa.

E' facoltà della Segreteria Generale della C.I.S.A.L. di far intervenire un proprio rappresentante al Congresso o al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 20

La Segreteria Generale nomina nel suo seno:

- un Segretario Organizzativo;
- un Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, in accordo con la Segreteria ed è garante del controllo della compatibilità tra risorse economiche disponibili e spese, nonché della contabilità e della relativa documentazione. Il Segretario Amministrativo è titolare di una delle due firme congiunte, necessarie per l'accensione e la gestione del c/c bancario e/o postale.

Articolo 21

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sai Cisl. E' il coordinatore delle attività del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale e assicura la direzione unitaria dell'associazione. Convoca il Direttivo Nazionale e la Segreteria Generale, fissandone l'ordine dei lavori.

Può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario più anziano.

Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale della Cisl senza diritto di voto.

Il Segretario Generale è titolare di una delle due firme congiunte, necessarie per l'accensione e la gestione del c/c bancario e/o postale.

TITOLO V


(Il Collegio dei Sindaci)

Articolo 22

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di:

- a) Redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) Controllare l'andamento amministrativo.



Il Collegio riferisce della propria attività davanti al Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VI (Il Collegio dei Probiviri)

Articolo 23

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri di cui due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati o fra questi e gli Organi dell'Associazione, ovvero sul comportamento dei singoli iscritti sul piano sindacale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della C.I.S.A.L. entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa.

TITOLO VII (Il Coordinatore Regionale)

Articolo 24

Il Coordinatore Regionale è nominato in ciascun capoluogo di Regione su richiesta delle Segreterie provinciali dalla Segreteria Generale Nazionale, qualora se ne ravvisi la necessità, preferibilmente tra uno dei Segretari provinciali della Regione.

Articolo 25

Compete al Coordinatore Regionale:

- a) Promuovere le azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere regionale;
- b) Curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con le Segreterie Provinciali e tenere i rapporti con l'Unione Regionale C.I.S.A.L.

TITOLO VIII (Le Segreterie Provinciali)

Articolo 26

Le Segreterie Provinciali, costituite in ciascun capoluogo di provincia, sono composte da tre membri a quindici membri scelti nei congressi provinciali.


La Segreteria Provinciale nomina nel suo seno, il Segretario Provinciale, uno o più Segretari Aggiunti ed un Segretario Amministrativo/Cassiere.

Articolo 27

Limitatamente alla attività nella rispettiva provincia, gli Organi Provinciali hanno i poteri previsti per gli Organi Nazionali.

Compete, altresì, alla Segreteria Provinciale:

- c) Promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;



- d) Proporre alla Segreteria Generale nazionale l'istituzione di Segreterie Comunali, laddove ritenute necessarie e le eventuali nomine che restano comunque di competenza della Segreteria nazionale.
- e) Curare la rigorosa attuazione degli accordi sindacali;
- f) Assistere i suoi rappresentanti nelle commissioni interne e nelle altre rappresentanze sindacali aziendali;
- g) Curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con le Segreterie Comunali, ove istituite, nonché con l'Unione Provinciale C.I.S.A.L.;
- h) Verificare che le Segreterie Comunali siano composte di almeno tre componenti di cui un Segretario Generale, un segretario Organizzativo e un Segretario Amministrativo secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.
- i) Verificare la correttezza della riscossione dei contributi e delle quote spettanti alla Segreteria Generale secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 28

La Segreteria Provinciale promuoverà, ogni cinque anni, un Congresso Provinciale aperto alle Segreterie Comunali costituite. Tale Congresso ha, limitatamente alla provincia, i poteri del Congresso Nazionale; fra l'altro, provvede alla nomina dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale. Il regolamento elettorale stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale prevederà come ripartire i delegati delle Segreterie provinciali e di quelle comunali.

E' facoltà della Segreteria Generale fare intervenire un proprio componente ad ogni Congresso Provinciale. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla Segreteria generale in merito alla partecipazione alle riunioni delle Segreterie Provinciali.

Fino alla celebrazione del prossimo Congresso nazionale - che dovrà avvenire due mesi prima del prossimo Congresso della CISAL - la Segreteria nazionale costituirà le segreterie provinciali e comunali designando i componenti di tali organismi preferibilmente sulla base del numero degli iscritti residenti nelle provincie e nei comuni ad essi riferibili

TITOLO IX (Norme Amministrative)

Articolo 29



Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dall'ammontare dei contributi versati dagli associati per la quota di iscrizione;
- b) Dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c) Da eventuali contribuzioni volontarie, anche a fronte di servizi o attività istituzionali.

Articolo 30

Le uscite sono costituite:



- a) Dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, rappresentanza, fitti, ecc.);
- b) Dalle quote di competenza della Cisal per la tessera confederale;
- c) Da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e da regolamenti delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse dell'Associazione.

Articolo 31

La Segreteria Generale ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nazionale secondo le disposizioni statutarie. Analogo obbligo incombe sulla Segreteria Provinciale o su quelle Comunali.

Articolo 32

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio del Sai Cisal va destinato alla C.I.S.A.L., salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 33

Il Sai Cisal risponde, di fronte a terzi ed alla Autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici-finanziari, al Segretario amministrativo.

Le Associazioni Provinciali o Comunali (laddove costituite in modo autonomo su delibera della Segreteria Nazionale) o le persone che le rappresentano, sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque. Non potranno, pertanto, per qualsiasi titolo, o causa o, in specie, per il fatto della dipendenza dal Sai Cisal, chiedere di essere sollevate dalla stessa, dalle obbligazioni da loro assunte e/o dalla loro diretta responsabilità.


Eventuali controlli o interventi, di natura amministrativa o finanziaria, disposti dal Sai Cisal nei confronti o a favore delle strutture territoriali, o dei loro iscritti, costituiscono ordinaria attività di assistenza, senza assunzione di responsabilità da parte della stessa.

Articolo 34

Lo scioglimento del Sai Cisal deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei congressisti.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Cisal.





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

A. Rous

PROV.

RM

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI DEL PAGATORE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME			DATA DI NASCITA		
4. SAI CISAL - SINDACATO AUTONOMO		INQUILINI					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		giorno	me	anno
<input type="checkbox"/>	ROMA	R, M	9, 7, 3, 6, 5, 6, 8, 0, 5, 8, 2				

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME			DATA DI NASCITA		
5.							
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		giorno	me	anno
<input type="checkbox"/>							

DATI DELL'AVVERAMMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
T J T		<input type="checkbox"/>	R P	Anno	Numero
codice	sub. codice (*)			2 0 1 9	

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T		200,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DUECENTO/00

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	me	ANNO	
13	12	2019	
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO
		03069	03221

PAGATO


13 DIC. 2019

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Filiale di Roma 21 - 237.

MOD. F23 - 2002 BBO





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97386680582	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE SAJ. CISAL-SINDACATO AUTONOMO INQUILINI

TIPO ATTIVITA'
941100 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO

DOMICILIO FISCALE (INDIRIZZO)
VIA CRISTOFORO COLOMBO 115

C.A.P. 00147	COMUNE ROMA	PROV. RM
------------------------	-----------------------	--------------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CSTNTN52R16H501E	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CASTALDI ANTONIO

DATA 18/12/2014

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ROMA 6 - EUR TORRINO

